

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CIMADOLMO (TV) ED IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV) PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE
(ART. 23 C.C.N.L. DEL 16.11.2022)

TRA

Giovinazzi Carolina nata a _____ il _____, la quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì in qualità di Responsabile delle Risorse Umane del Comune di Cimadolmo (cod. fisc. 80012110260), nominato con Provvedimento del Sindaco _____, domiciliata per la carica in Cimadolmo presso la sede municipale del Comune stesso, Via Roma n. 2;

E

Marcassa Eddo, nato a Ponte di Piave il 24/09/1961 il quale interviene nel presente atto, non in proprio, bensì in qualità di Responsabile dell'Area 2 Tributi, Risorse Umane, istruzione, servizi socio-culturali, informatica del Comune di Ponte di Piave (TV), (cod. fisc. 80011510262, nominato con Decreto del Sindaco n. 5 del 10/02/2023, domiciliato per la carica in Ponte di Piave presso la sede municipale del Comune stesso, Piazza Garibaldi n.1;

PREMESSO CHE

l'art. 23 primo periodo del C.C.N.L. del 16 novembre 2022 prevede che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";

ai sensi del citato art. 23 del CCNL 16.11.2022, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

il Comune di Ponte di Piave, con nota n. 4765 del 1.04.2023 ha confermato al Comune di Cimadolmo la possibilità di avvalersi della collaborazione della dipendente Ongaro Agnese, inquadrata nell'area degli Istruttori, mediante l'istituto della convenzione tra Enti ai sensi del sopra citato art. 23 del CCNL 16.11.2022, per n. 21 ore settimanali per i primi tre mesi e per n. 24 ore settimanali per i successivi 7 mesi;

la dipendente interessata ha espresso il consenso all'utilizzo di cui alla presente convenzione;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'intesa

Oggetto della presente convenzione è l'utilizzo a tempo parziale, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16.11.2022, della dipendente del Comune di Cimadolmo, Sig.ra ONGARO Agnese, inquadrata nell'area degli Istruttori, da parte del Comune di Ponte di Piave (TV).

Art. 2 – Modalità di utilizzo del dipendente

Il Comune di Ponte di Piave utilizzerà la dipendente, a tempo parziale, per n. 21 ore alla settimana, per il periodo dal 1/05/2023 al 31/07/2023 e per n. 24 ore alla settimana per il periodo dal 1/08/2023 al 29/02/2024, con giorni e orari da concordare fra gli uffici.

La presenza in servizio della lavoratrice sarà accertata dal Comune di Ponte di Piave con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

La dipendente presterà servizio presso il Comune di Cimadolmo in tutte le altre giornate, secondo l'articolazione dell'orario di lavoro ivi prevista.

La dipendente, pertanto, rispetterà complessivamente il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo di 36 ore e richiederà le eventuali autorizzazioni per le assenze al Comune di Cimadolmo, anche se ricadenti nell'ambito temporale del distacco presso il Comune di Ponte di Piave, al quale ne verrà data comunicazione.

Eventuali variazioni della ripartizione indicata potranno essere concordate fra le parti nel rispetto del limite orario complessivo.

Durante il periodo dal 1/05/2023 al 29/02/2024 il Comune di Cimadolmo, in quanto titolare del rapporto di lavoro con la Sig.ra Ongaro Agnese, provvederà all'erogazione dei compensi per il trattamento economico e garantirà la continuità degli adempimenti fiscali e previdenziali, anche per conto del Comune di Ponte di Piave.

Art. 3 – Modalità di calcolo e di rimborso degli oneri finanziari

Il trattamento economico spettante alla dipendente utilizzata congiuntamente dal Comune di Cimadolmo e dal Comune di Ponte di Piave per il periodo di cui all'art. 2 sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative, indipendentemente dall'effettivo utilizzo della dipendente (come, ad esempio, in caso di ferie) e, così distinti:

Dal 1/05/2023:

- 41,67% con imputazione dei relativi oneri al Comune di Cimadolmo, ente titolare del rapporto di lavoro;
- 58,33% con imputazione dei relativi oneri al Comune di Ponte di Piave, ente utilizzatore.

Dal 1/08/2023:

- 33,33% con imputazione dei relativi oneri al Comune di Cimadolmo, ente titolare del rapporto di lavoro;
- 66,67% con imputazione dei relativi oneri al Comune di Ponte di Piave, ente utilizzatore.

Il Comune di Ponte di Piave provvederà al rimborso delle spese dovute, calcolate come sopra, sulla base delle seguenti componenti:

- retribuzione ordinaria, comprensiva di ogni voce fissa prevista contrattualmente;
- relativi oneri riflessi (CPDEL, INADEL, INAIL, IRAP) nelle misure di legge.

Il Comune di Ponte di Piave si impegna a rimborsare gli oneri anticipati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso prodotta dal Comune di Cimadolmo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Data, _____

Per il COMUNE DI CIMADOLMO Il Responsabile del Servizio	Per il COMUNE DI PONTE DI PIAVE Il Responsabile del Servizio
--	---

Giovinazzi Carolina

Marcassa Edo